



**COMUNE DI POMARANACE**  
**PROVINCIA DI PISA**

**DELIBERAZIONE N. 7**

In data: 15.03.2018

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: TARIFFE TARI 2018 - RIDETERMINAZIONE ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE INTERVENUTE CON LA LEGGE DI BILANCIO 205/2017.-

L'anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di marzo alle ore 16.00, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito in seduta pubblica, sotto la presidenza del Sindaco e previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

MARTIGNONI LORIS	P	GARFAGNINI MARCO	P
FEDELI LEONARDO	P	CALVANI DARIO	P
FABIANI NICOLA	P	CENERINI MELISSA	P
BACCI ILARIA	P	GUCCI DIEGO	P
BIANCIARDI GIANFRANCO	P		
MERCURIALI SARA	A		
MAZZINGHI STEFANO	P		
FIDANZI LORIANO	A		
ANTONI MONICA	P		
Totale presenti : 11			
Totale assenti : 2			

Partecipa il Segretario Generale **dr.ssa Eleonora Burchianti** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARTIGNONI LORIS, Sindaco, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**N. 7 del 15.03.2018**

OGGETTO: TARIFFE TARI 2018 - RIDETERMINAZIONE ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE INTERVENUTE CON LA LEGGE DI BILANCIO 205/2017.-

---

...omissis.....

Nel corso della seduta e prima della trattazione del presente argomento sono usciti i Consiglieri Fedeli e Fabiani. Sono perciò presenti n. 9 Consiglieri

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

**VISTA** la legge di bilancio per l'anno 2018 (L. 205 del 27/12/2017);

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017 che ha fissato il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti locali per l'esercizio 2018 al 28 febbraio 2018, ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 con DM Interno del 09/02/2018;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, l'Imposta Unica Comunale applicabile nel 2018 si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonché di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTO** l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, in analogia con quanto già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, la sospensione dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si*

*applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;*

**CONSIDERATO** che la sospensione dell'aumento dei tributi locali è stata estesa anche all'anno 2018 dall'art. 6, comma 1 del disegno di legge di bilancio per l'anno 2018, con le stesse modalità previste per il 2016 e confermando quindi l'applicabilità nel 2018 delle aliquote 2015, con l'unica eccezione della TARI e dell'imposta di soggiorno;

**CONSIDERATO**, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, che tale entrata non è soggetta alla sospensione dell'aumento dei tributi comunali introdotta dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015 e reiterata, anche per il 2018, dall'art. 1, comma 37 L. 205/2017, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio;

**CONSIDERATO** che, in materia di TARI, la disciplina dettata dall'art. 1, comma 38 L. 205/2017 ha prorogato per il 2018 le disposizioni introdotte dall'art. 2 D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, con cui erano stati limitati due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, ai Comuni è stata accordata la possibilità di prevedere, per gli anni 2014 – 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e ha potuto altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;

- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, per gli anni 2014 – 2017 i Comuni hanno potuto deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura ha potuto essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

**VISTA** la propria precedente deliberazione n. 83 del 28/12/2017 con la quale, oltre a prendere atto che, nell'attuale contesto normativo non risultava possibile definire i corretti parametri per una definitiva determinazione delle tariffe della TARI, si confermavano per l'anno 2018 le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti come già approvate per l'esercizio 2017, fatto salvo quanto disposto al successivo punto 4 della stessa delibera:

**DATO ATTO** che il richiamato punto 4 della delibera consiliare 83/17 sopra citata testualmente recitava:

*"4. di disporre che, in tale situazione, per garantire la massima semplificazione dei rapporti con i contribuenti, risulta opportuno confermare, ai fini dell'approvazione del Bilancio di previsione 2018, l'applicazione delle tariffe della TARI individuate per l'anno 2017 come sopra riportate, così come determinate alla luce delle risultanze del Piano Finanziario dello stesso anno e della deliberazione consiliare n. 8 del 10/03/2017 di approvazione delle tariffe stesse, in attesa*

della definizione a livello normativo delle disposizioni che risulteranno applicabili nel 2018 ai fini TARI e riservata quindi la possibilità di procedere – entro il termine del 28 febbraio 2018, al momento attuale termine fissato per l'approvazione a livello nazionale del bilancio di previsione – alla eventuale revisione delle tariffe della TARI 2018, con efficacia retroattiva al 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**CONSIDERATO** l'art. 1 comma 38 della citata legge di bilancio per il 2018 (L. 205/17), che ha modificato l'art. 1 comma 652 della l. 27/12/2013 n. 147, prorogando al 2018 la facoltà per i Comuni di determinare in modo più flessibile le tariffe della Tari,.

**CONSIDERATO** pertanto che con la suddetta modifica, il comma 652 della legge di stabilità per il 2014 permette anche per il 2018 di adottare coefficienti tariffari superiori o inferiori del 50% alle misure stabilite dal DPR n. 158 del 1999;

**CONSIDERATO**, sotto questo profilo, che la giurisprudenza più recente, in merito alla discrezionalità nella scelta dei coefficienti, ha evidenziato che gli enti non hanno un obbligo di motivazione se rispettano i limiti imposti dalla legge (Tar Lecce, sentenza n. 486/2016; Cass. Civ., sentenze n. 11966/2016-8351/2015-7044/2014),

**RILEVATO** come non sia stata prorogata la disposizione di cui all'art. 1 comma 653 della L. 147/13, che testualmente recita *"653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard."*

**CONSIDERATO** che tale disposizione si riferisce ai fabbisogni approvati con il D.P.C.M. 29 dicembre 2016, il quale ha fornito, tra l'altro, le specifiche tecniche utilizzate per il calcolo del fabbisogno standard relativo al servizio di gestione dei rifiuti, con una elaborazione statistica che, partendo da alcune variabili relative al servizio (di contesto, di gestione, di territorialità), consente di stimare il costo complessivo del servizio che l'Ente dovrebbe sostenere, in buona parte dei casi con risultati inferiori ai costi effettivi del servizio che risultano dai piani finanziari degli Enti;

**CONSIDERATO** che, anche in assenza di una proroga di tale disposizione, il dovere di avvalersi dei costi standard, come rilevati sul portale Opencivitas, che espone i risultati dei dati rilevati ed elaborati dal So.Se., non equivale all'obbligo di applicarli, ma soltanto di tenere conto di tali costi in sede di determinazione tariffaria, valutazione che il Comune ha effettuato all'atto di approvazione delle tariffe 2018, ritenendo di non poter procedere alla loro applicazione diretta, nel momento in cui dovessero determinare una mancata copertura con la tassa del differenziale tra i costi effettivi e fabbisogni standard, di cui si terrà conto in sede di approvazione delle tariffe per l'anno 2019;

**DATO ATTO** pertanto che il piano tariffario per il 2018 debba tenere conto delle risultanze dei fabbisogni standard che sono relative però all'anno 2013;

**RILEVATO** come dette risultanze individuino per il comune di Pomarance un fabbisogno standard del servizio rifiuti pari a € 1.133.396;

**DATO ATTO** che il piano finanziario approvato con delibera consiliare n. 82 del 28/12/2017 individua un costo del servizio pari a complessivi € 1.305.608,01;

**CONSIDERATO** tuttavia che nel piano finanziario suddetto sono comprese le seguenti voci di costo non contemplate nel calcolo dei fabbisogni standard:

- costi comuni amministrativi (CARC) € 27.190,67

- costi del personale dell'ufficio tecnico operanti in via parziale per il servizio rifiuti € 18.987,88

- accantonamenti per svalutazione crediti € 6.559,27

- costi d'uso del capitale € 6.653,21

**DATO ALTRESÌ ATTO** dei mutamenti del servizio sia in termini qualitativi che quantitativi attribuibili a:

- ampliamento del servizio di raccolta porta a porta: mentre i costi per il 2013 prevedevano un servizio per circa metà anno, nel 2018 il servizio viene computato per l'intero esercizio; tale differenza comporta un maggior onere quantificabile in circa 38mila euro (calcolato confrontando gli impegni 2013 per tale servizio ammontanti a € 76.944,36 con l'impegno dell'anno successivo pari a 115.416,54)

- chiusura della discarica di Buriano e conseguente conferimento presso la discarica di Belvedere nel comune di Peccioli, con il conseguente incremento del costo di conferimento (da € 80/ton. a € 125/ton. per un maggior onere quantificabile intorno ai 100mila euro) e dei costi di trasporto;

**TENUTO CONTO** pertanto che rispetto ai fabbisogni standard calcolati per il 2013 si individuano voci di maggior costo per oltre 197mila euro che, se sommate ai fabbisogni standard comportano una somma di oltre 1.330.000 euro, ossia leggermente maggiore dei costi individuati dal piano finanziario approvato con delibera consiliare 82 del 28/12/2017;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 683 L. 147/2013, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 adottata in questa stessa seduta, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2018, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**VISTO** l'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, il quale dispone che, ai fini della determinazione delle tariffe della TARI, deve tenersi conto dei costi riportati nel Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno precedente, con i relativi adeguamenti all'anno in corso;

**VISTE** le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti e ritenuto di confermare tale disciplina regolamentare anche per l'anno 2018, riservandone il possibile aggiornamento in sede di eventuale revisione delle tariffe TARI da effettuarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2018;

**VISTO** il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del Servizio Finanze, Bilancio e SVE;

**VISTO** l'esito della votazione: Consiglieri presenti n. 9, favorevoli n. 5, astenuti n. 4 ( Garfagnini, Calvani, Cenerini e Gucci);

**DELIBERA**

1. di dare atto dell'approvazione del Piano Finanziario TARI per l'anno 2018, approvato con atto n. 6 in questa stessa seduta;
2. di approvare conseguentemente per l'anno 2018 le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti come risultanti dal Piano Finanziario suddetto;

**A) UTENZE DOMESTICHE**

**UTENZE DOMESTICHE**

	PARTE VARIABILE		PARTE FISSA	
	Quv*Cu*Kb		Tariffa al mq.	Gettito TOTALE
comp.n.f	Tv x nucleo	tot. gettito	superficie adatt.	
1	93,56031	115.191,4	0,52409	85.120,48
2	187,12062	175.968,2	0,57284	92.222,66
3	240,58366	100.130,9	0,62159	42.052,95
4	294,04670	60.338,38	0,67034	22.695,17
5	387,60701	19.147,79	0,71300	6.518,47
6 e magg	454,43580	9.043,27	0,74957	2.515,29
		479.820,0	Quf*Ka	251.125,03

## **B) UTENZE NON DOMESTICHE**

### **Tariffa parte fissa**

	<b>ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	Kc min.	Kc max	Kc prop.	Kc	tot.superf.	sup.corretta	tar. al mq.	tot.gettito
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	0,61	0,61		6.025	3.675,13	0,17534	1.056,40
2	Cinematografi e teatri	0,39	0,46	0,46		800	368,00	0,13223	105,78
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,43	0,52	0,52		13.246	6.888,00	0,14947	1.979,94
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	0,81	0,57		3.239	1.846,47	0,16384	530,76
4.a	aree scoperte operative	0,74	0,81	0,81		72.312	58.572,66	0,23283	16.836,53
5	stabilimenti balneari	0,45	0,67	0,67		0	0,00	0,19259	0,00
6	Esposizioni, autosaloni	0,33	0,56	0,56		1.262	706,70	0,16097	203,14
7	Alberghi con ristorante	1,08	1,59	1,08		8.007	8.647,13	0,31044	2.485,59
8	Alberghi senza ristorante	0,85	1,19	0,85		16.559	14.074,84	0,24433	4.045,77
9	Case di cura e riposo	0,89	1,47	1,47		1.263	1.856,51	0,42255	533,65
10	Ospedali	0,82	1,70	1,70		0	0,00	0,48866	0,00
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,97	1,47	1,47		17.810	26.180,35	0,42255	7.525,46
12	Banche ed istituti di credito	0,51	0,86	0,86		846	727,56	0,24720	209,13
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferr	0,92	1,22	0,92		1.881	1.730,74	0,26445	497,50
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,96	1,44	0,96		647	620,87	0,27595	178,47
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, c	0,72	0,86	0,72		469	337,68	0,20696	97,07
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,08	1,59	1,59		0	0,00	0,45704	0,00
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, c	0,98	1,12	0,98		980	959,94	0,28170	275,93
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fat	0,74	0,99	0,74		792	586,08	0,21271	168,47
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87	1,26	1,26		1.209	1.522,72	0,36218	437,70
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	0,89	0,89		56.053	49.887,44	0,25583	14.339,99
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	0,88	0,88		1.508	1.326,86	0,25295	381,40
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	9,84	1,65		1.650	2.722,22	0,47429	782,49
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,67	4,33	2,10		1.212	2.545,20	0,60364	731,61
24	Bar, caffè, pasticceria	2,45	7,04	2,00		864	1.728,00	0,57489	496,71
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e forma	1,49	2,34	2,00		1.010	2.019,70	0,57489	580,56
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	2,34	2,00		171	342,20	0,57489	98,36
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	10,76	3,50		297	1.039,50	1,00606	298,80
28	permercati di generi misti	1,47	1,98	1,98		1.287	2.548,26	0,56914	732,49
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,48	6,58	6,58		0	0,00	1,89140	0,00
30	Discoteche, night club	0,74	1,83	1,83		0	0,00	0,52603	0,00
						211.397	193.460,74		55.609,69

## Tariffa parte variabile

	ATTIVITA' PRODUTTIVE	kd	tot.superf.	tariffa v/m2	tot.gettito
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,98	5.874	1,66616	9.787,78
2	Cinematografi e teatri	3,60	800	1,50708	1.205,66
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,00	10.680	1,67453	17.883,65
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5,25	1.709	2,19782	3.757,00
4.a	aree scoperte operative	7,45	50.976	3,11881	158.983,05
5	stabilimenti balneari	4,11	0	1,72058	0,00
6	Esposizioni, autosaloni	3,02	1.205	1,26427	1.523,65
7	Alberghi con ristorante	9,95	4.994	4,16539	20.801,97
8	Alberghi senza ristorante	7,80	7.521	3,26533	24.558,10
9	Case di cura e riposo	8,21	1.263	3,43697	4.340,66
10	Ospedali	7,55	0	3,16067	0,00
11	Uffici, agenzie, studi professionali	9,90	17.664	4,14446	73.206,77
12	Banche ed istituti di credito	11,00	846	4,60496	3.895,79
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durev	7,50	1.588	3,13974	4.985,42
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,00	616	3,34906	2.062,15
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiq	6,66	444	2,78809	1.238,47
16	Banchi di mercato beni durevoli	9,90	0	4,14446	0,00
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	7,70	924	3,22347	2.977,79
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,80	792	2,84670	2.254,59
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,02	1.149	3,35743	3.856,04
20	Attività industriali con capannoni di produzione	8,20	42.032	3,43279	144.287,49
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,00	1.238	1,67453	2.073,56
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	14,97	1.575	6,26693	9.868,72
23	Mense, birrerie, amburgherie	13,00	1.212	5,44222	6.595,97
24	Bar, caffè, pasticceria	14,00	753	5,86085	4.415,57
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	12,20	847	5,10732	4.324,26
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,70	146	5,73526	837,81
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	19,45	252	8,14240	2.050,26
28	Ipermercati di generi misti	13,51	1.287	5,65740	7.281,07
29	Banchi di mercato generi alimentari	32,00	0	13,39624	0,00
30	Discoteche, night club	6,80	0	2,84670	0,00
			158.386		519.053,24

### C) UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

3. Di dare atto:

- che le tariffe in oggetto coprono il 100% dei costi individuati dal piano finanziario del servizio rifiuti 2018 approvato con propria deliberazione n.. del...

- che il piano tariffario tiene conto anche dei così detti Fabbisogni Standard di cui al D.Lgs. 216/2010



- che la coerenza tra il valore dei fabbisogni standard per il servizio smaltimento rifiuti e il piano finanziario del servizio approvato con la propria deliberazione consiliare n. 6 del 15.03.2018 è data dall'incremento qualitativo del servizio (raccolta porta a porta) e dalle variate condizioni di conferimento in discarica, oltretutto dal valore dei costi considerati nel piano finanziario e non considerati, invece nel valore dei fabbisogni standard, il tutto come ben specificato e quantificato nelle premesse;

4. di confermare anche per l'anno 2018 le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

5. di dare atto che sull'importo della Tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dalla provincia;

6. di stabilire che le agevolazioni di cui all'art. 15, commi 1 e 2, all'art. 18 e all'art. 19 del regolamento comunale sulla TARI saranno compensate all'interno della struttura tariffaria attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, così come già regolamentato per le agevolazioni di cui all'art. 16 dello stesso regolamento. La copertura finanziaria per il premio di cui all'art. 15 comma 3 è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione;

7. di stabilire che l'agevolazione di cui all'art. 17 comma 2 del regolamento viene fissata nella misura del 30%;

8. di stabilire che l'agevolazione di cui all'art. 18 comma 2 lettera b) del regolamento viene fissata nella misura del 30%;

9. di stabilire che la tariffa applicabile alla categoria dei Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi deve intendersi determinata in un importo complessivo a metro quadrato pari al 70% della tariffa complessiva (quota fissa + quota variabile) della categoria delle aree scoperte operative delle attività produttive, industriali ed artigianali, e delle attività commerciali;

10. di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate alle scadenze individuate come segue:

- 1° rata entro 31 luglio 2018

- 2° rata entro 30 novembre 2018

11. di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della seconda rata come individuata al punto precedente;

12. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

13. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito informatico del comune ed inviata telematicamente, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), e successive modificazioni entro 30 giorni dalla data di esecutività della presente delibera e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

14. di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ex art. 134, IV comma, D.Lgs. n. 267/2000 con votazione separata e palese espressa nelle forme di legge dalle seguenti risultanze: presenti n. 9, favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n.0.

\*\*\*\*\*

**Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:**

**IL PRESIDENTE**  
F.to MARTIGNONI LORIS

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to dr.ssa Eleonora Burchianti

---

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE.

LI, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
dr.ssa Eleonora Burchianti

---

**Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio,**

**ATTESTA**

⇒ **Che la deliberazione C.C. n° 7, del 15.03.2018:**

E' stato affissa a questo Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, (ex art. 124 D.Lgs 267/00).

E' stata trasmessa , la comunicazione di adozione dell'atto, prot. n. \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_ al Difensore Civico Regionale (ex art. 3 L.R.T. n°2 del 02/01/02 e successive modifiche ed integrazioni)

E' stata trasmessa, la comunicazione di adozione dell'atto, prot. n. \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_ al Prefetto ( ex art. 141 C. 1.4) lettera c) del D.Lgs 267/2000)

⇒ **Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_:**

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (ex art. 134, comma 3, D.Lgs 267/00);

li, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
dr.ssa Eleonora Burchianti